

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(parte integrante della Carta dei servizi scolastici, ai sensi del D.P.C.N. del 7/6/1995, parte I°, 7.6)

TITOLO I FORMAZIONE DELLE CLASSI

Articolo 1)

Il limite numerico degli alunni di ciascuna classe è stabilito dall'annuale Circolare Ministeriale. Tale limite è prescrittivo, fatto salvo le eventuali deroghe, previste dalla normativa.

Articolo 2)

Formazione delle classi prime:

- a) la prima suddivisione degli alunni avverrà sulla base della lingua straniera studiata nella Scuola Media.
- b) gli alunni verranno distribuiti nelle classi secondo criteri di rappresentatività percentuale in rapporto al giudizio di Licenza ottenuto nella Scuola Media.
- c) compatibilmente con i criteri fin qui esposti, si manterranno uniti i gruppi di eguale provenienza o comunque con esperienze scolastiche in comune, fatto salvo richieste contrarie da parte degli allievi.
- d) nei limiti del possibile si terrà conto delle richieste degli interessati.
- e) si formeranno classi miste con l'accortezza dell'inserimento di un congruo numero di maschi per ogni classe.
- f) i ripetenti interni avranno diritto alla scelta del corso, a richiesta. I ripetenti provenienti da altra scuola superiore saranno suddivisi secondo la lingua straniera studiata e le prove di merito, in base agli elementi a disposizione e tenuto conto del numero di alunni delle classi già formate.
- g) nel corso dell'anno scolastico sono esclusi i passaggi da classe a classe (anche per sezioni diverse nello stesso indirizzo), tranne che per casi particolarmente motivati e previo parere dei Consigli di Classe.
- h) i passaggi degli alunni da classi ordinarie a sperimentali e viceversa, nonché i passaggi da una ad altra classe sperimentale, sono disciplinati dalla O.M. 9 marzo 1995 n° 80.

TITOLI II COMUNICAZIONI CON ALUNNI E GENITORI

Articolo 3)

I colloqui con i docenti avvengono normalmente negli orari di ricevimento comunicati a tutte le famiglie con circolare interna entro una settimana dall'entrata in vigore dell'orario definitivo. In regime di orario provvisorio ciascun docente è tenuto a comunicare alla classe un'ora di ricevimento settimanale, nonché le eventuali variazioni.

Articolo 4)

I colloqui con i docenti, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto scolastico degli alunni, sono sospesi 15 giorni prima dell'inizio degli scrutini e riprendono 8 giorni dopo la conclusione degli scrutini. La sospensione viene comunicata alle famiglie mediante circolare interna.

Articolo 5)

Colloqui generali con le famiglie. Per quanto riguarda modalità e tempi dei colloqui si rinvia al piano annuale delle attività approvato nel Collegio Docenti d'avvio dell'anno scolastico. Esso verrà comunicato alle famiglie con circolare interna.

Articolo 6)

L'eventuale suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri comporta la compilazione delle schede di valutazione infraquadrimestrale secondo le seguenti modalità:

- a) la tipologia delle schede di comunicazione infraquadrimestrale è definita dal Collegio Docenti a inizio anno scolastico.
- b) consegna a tutte le famiglie della scheda individuale dell'alunno, che va restituita debitamente firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
- c) consegna comunicazione alla famiglia qualora si rendessero necessari interventi di recupero o di sostegno, nonché di dichiarazione personale del genitore con la quale si assume la responsabilità di un eventuale recupero privato del figlio.
- d) la scheda di recupero, in fotocopia, sarà inviata alla famiglia per comunicazione con ricevuta di ritorno.

TITOLO III TASSA SCOLASTICA DI ISTITUTO

Articolo 7)

All'atto dell'iscrizione alla scuola, agli alunni viene richiesta una somma annua (contributi scolastici) fissata dal Consiglio d'Istituto.

I contributi sono destinati a coprire spese per gli alunni (pagelle, assicurazione infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi, spese di laboratorio, ecc.)

TITOLO IV VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Articolo 8)

Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio quotidiano delle lezioni, per assicurare l'accoglienza degli alunni e assistere alla loro uscita al termine delle lezioni.

Articolo 9)

Nel trasferimento degli alunni dalle aule ai laboratori ed alle palestre i docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli allievi.

Articolo 10)

Qualora il trasferimento degli alunni comporti l'uscita dell'Istituto (es. per raggiungere impianti sportivi esterni) i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni ed a svolgere vigilanza in itinere. Per il raggiungimento della sede di danza è previsto l'accompagnamento di un Collaboratore scolastico.

Articolo 11)

Il Dirigente scolastico predispone all'inizio dell'anno scolastico un turno settimanale di vigilanza durante l'intervallo su ogni piano della Scuola. Il personale della Scuola è tenuto a vigilare affinché gli allievi non abbandonino l'area dell'Istituto durante l'intervallo.

Articolo 12)

Durante le lezioni gli allievi escono uno alla volta e per il tempo strettamente necessario.

Articolo 13)

Qualsiasi attività o manifestazione sportiva, disposta fuori dalle palestre e dai campi di atletica abitualmente utilizzati, deve preventivamente essere autorizzata dal Dirigente scolastico, previa dichiarazione di consenso della famiglia.

Articolo 14)

Tirocinio

TITOLO V COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI

Articolo 15)

Gli alunni devono presentarsi a scuola in tempo utile per trovarsi in aula al suono della campana, secondo l'orario fissato di anno in anno dal Dirigente scolastico (in base ai criteri formulati dal Consiglio d'Istituto) e comunicato mediante affissione all'albo.

Sono ammessi ad entrare prima dell'orario fissato gli alunni che si trovano nella necessità di utilizzare mezzi di trasporto pubblico, per evitare disagi attese all'aperto.

Articolo 16)

Gli alunni che devono servirsi dei mezzi di trasporto pubblico i cui orari non coincidano con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono presentare al Dirigente scolastico domanda motivata di autorizzazione di ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico, non però superiore ai dieci minuti.

Se si tratta di alunno minorenni, la domanda deve essere firmata e presentata personalmente da uno dei genitori.

Tali permessi speciali e continuativi saranno annotati nel Registro di Classe.

Articolo 17)

L'alunno che si presenta in classe in ritardo (oltre il suono della campana) potrà essere ammesso alla lezione dall'insegnante entro i primi dieci minuti.

Qualora non ammesso, dovrà avvalersi di un permesso di entrata posticipata alla seconda ora. Tale permesso verrà registrato sul registro di classe con l'obbligo di trascrizione sul libretto personale il giorno successivo, debitamente firmato dai genitori nell'apposito spazio.

Articolo 18)

a) L'insegnante, su richiesta motivata, può autorizzare l'entrata posticipata sul normale orario di lezione in situazioni eccezionali e contingenti, con un numero di permessi non superiore a sei (3) ogni quadrimestre. La richiesta deve essere formulata e sottoscritta sull'apposito spazio del libretto personale dal genitore dell'alunno minorenni, o direttamente dall'alunno maggiorenne, riguardo al quale la scuola si riserva di dare comunicazione alla famiglia, se necessario.

b) L'alunno minorenni può lasciare la Scuola prima del termine delle lezioni senza essere accompagnato solo 1) nei casi previsti dall'articolo 16, 2) nel caso in cui non frequenti le lezioni di religione con scelta per uscita dalla scuola, 3) in caso di sospensione anticipata delle attività didattiche previo preavviso alla famiglia.

c) In tutti gli altri casi può lasciare in anticipo la Scuola solo in presenza di uno dei genitori (o di altra persona maggiorenne munita di delega scritta della famiglia), previa autorizzazione del Dirigente scolastico sul libretto personale. Tali permessi non devono superare il numero di tre (3) ogni quadrimestre.

d) Qualora i genitori siano nell'impossibilità sia di prelevare personalmente il figlio che di incaricare una terza persona, potranno eccezionalmente fare richiesta scritta sul libretto il giorno precedente, per consentire alla Scuola gli accertamenti del caso.

Articolo 19)

Il libretto personale delle giustificazioni, munito di fotografia, sarà ritirato all'inizio di ogni anno scolastico dal genitore che normalmente sottoscrive la giustificazione. Nell'occasione il genitore medesimo è tenuto a depositare la propria firma nell'apposito registro presso l'ufficio di segreteria.

Articolo 20)

Per essere ammessi alla lezione dopo un'assenza di uno o più giorni occorre la giustificazione firmata dal genitore che ha depositato la firma all'atto del ritiro del libretto, o direttamente dallo studente maggiorenne, per il quale la scuola si riserva comunque, se necessario, di avvisare la famiglia in caso di assenza.

Quando l'assenza si protrae fino al quinto giorno, è richiesta la presentazione di un certificato medico che attesti l'insussistenza di malattie infettive.

Articolo 21)

A norma di legge, è severamente vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto (servizi compresi).

Articolo 22)

La vigilanza del personale della scuola si esercita in ogni momento dell'attività didattico-educativa, non soltanto durante le lezioni e l'intervallo. In particolare è compito del personale vigilare sul rispetto dell'igiene e della pulizia degli ambienti.

Articolo 23)

Gli alunni che partecipano alle attività del Gruppo Sportivo presso la palestra dell'Istituto, in orario pomeridiano, guidate da un'insegnante di Educazione Fisica dell'Istituto, sono tenuti alle stesse norme di comportamento previste per la normale attività didattica e sono coperti da assicurazione in caso di infortunio e di responsabilità civile per danni verso terzi.

TITOLO VI ORGANI COLLEGIALI: ELENCAZIONE E RINVIO ALLE NORME SPECIALI

Articolo 24)

Gli organi collegiali attivi nell'Istituto sono quelli previsti dal D. Lg. 16 aprile 1994, n° 297:

- Consiglio d'Istituto
- Collegio Docenti
- Consigli di Classe
- Comitato per la valutazione del Servizio dei Docenti
- Comitato Studentesco e Comitato dei Genitori

Le loro competenze sono quelle stabilite dalla legge.

Il loro funzionamento è stabilito da regolamenti interni.

TITOLO VII SPAZI RISERVATI AGLI STUDENTI E LORO USO

(C.N.325, 11 ottobre 1995; D.Lg. n° 626, 1994)

Articolo 25)

Norme per la concessione dei locali dell'Istituto.

La concessione dei locali e delle attrezzature a persone estranee alla scuola è di competenza esclusiva del C.d.I. che stabilisce opportuni criteri valutando di volta in volta le singole richieste. E' comunque tassativamente esclusa la concessione di locali ed attrezzature ad imprese private, società private, singoli privati che intendono perseguire fini di lucro, e partiti politici. L'utilizzazione dei locali è, di norma, concessa ad Associazioni culturali, Enti Pubblici o Enti morali, Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni, Parrocchie che vogliono organizzare attività destinate alla promozione culturale della cittadinanza.

Sulla base di tali criteri i locali sono concessi dal Dirigente scolastico, dopo la presentazione di una domanda scritta e la sottoscrizione di un atto liberatorio nei confronti dell'Istituto per quanto attiene alla vigilanza ed all'assicurazione dei partecipanti all'iniziativa, con l'indicazione nominativa del responsabile, gratuitamente e con l'impegno di consegnarli perfettamente in ordine e puliti e di risarcire eventuali danno provocati alla struttura o alle attrezzature. In quest'ultimo caso, l'ammontare del risarcimento è stabilito dalla Giunta esecutiva.

Articolo 26)

Uso dei locali oltre l'orario scolastico.

I locali dell'Istituto (aule, palestre, attrezzature sportive, biblioteca, laboratori) possono essere utilizzati, così come suggerisce la C.M. 325 dell'11.10.'95, anche in orario pomeridiano dagli studenti, dai docenti, dai genitori e da tutto il personale della scuola nel caso siano previste, nell'ambito del POF, attività integrative, extracurricolari, corsi di aggiornamento o iniziative regolarmente autorizzate dal Dirigente scolastico. In tal caso è obbligatoria la presenza di almeno un docente, designato per l'attività da svolgere, che sarà anche responsabile della vigilanza e della sicurezza dei frequentanti o di un responsabile interno o esterno indicato da chi richiede l'uso dell'edificio nel caso in cui si tratti di attività non gestite dal personale dell'Istituto.

In merito alle disposizioni contenute nella Direttiva del M.P.I. n.133 del 3 aprile 1966 e nel Regolamento attuativo (D.P.R. 10 ottobre 1996, n° 567), il C.d.I. s'impegna ad approvare uno specifico entro il mese di Gennaio del 1997.

Articolo 27)

Disposizioni orarie per l'uso dei locali.

Gli alunni possono accedere nei locali dell'Istituto non prima di dieci minuti dall'inizio delle lezioni. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico.

Dalle ore 13.15 alle ore 14.30, dal Lunedì al Venerdì, è vietato l'accesso nei locali dell'Istituto, ad eccezione delle persone autorizzate e di quelle frequentanti attività programmate e deliberate.

Dalle ore 14.30 e non oltre le ore 19.00 possono accedere nei locali dell'Istituto solo ed esclusivamente alunni, docenti, non docenti, genitori e persone che pur esterni all'Istituto sono iscritti a frequentare corsi di aggiornamento, integrativi, extracurricolari, o ad attività programmate e regolarmente autorizzate, e soltanto negli orari di impegno personale.

E' tassativamente vietato l'accesso nonché la permanenza nei locali a chi non ha impegni di frequenza o rapporti con l'istituzione scolastica.

Articolo 28)

Attività commerciali.

Imprese private, con delibera del Consiglio di Istituto e dopo aver partecipato a regolare gara di appalto, purché non vi siano precise disposizioni di legge che dispongano diversamente, possono erogare beni e servizi al personale e agli alunni della scuola (distribuzione automatica di bevande, alimenti, fotocopie ecc.).

Articolo 29)

Affidamento delle attrezzature.

Le attrezzature sportive e tecnico-scientifiche sono affidate dal Dirigente scolastico agli insegnanti specialisti designati dal C.d.O.

Compete ai suddetti docenti l'uso delle attrezzature a loro affidate nonché la scelta e la proposta per l'acquisto di nuove. Spetta al C.d.I. deliberare gli acquisiti secondo le indicazioni dei docenti specialisti.

Articolo 30)

Integrità delle strutture e delle attrezzature.

Tutti gli utenti sono tenuti al massimo rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature scolastiche. Chiunque le danneggi è obbligato al risarcimento.

Nel caso di danni provocati dagli studenti alle suppellettili, alle attrezzature, al patrimonio librario, alle strutture edilizie, alle pareti con scritte e disegni, gli stessi responsabili sono tenuti al risarcimento. Quando i responsabili non potranno essere individuati, l'onere del risarcimento sarà a carico della collettività studentesca che usufruisce dell'arredo o dell'immobile danneggiato. In particolare, se il danno è provocato in un'aula, saranno gli alunni di quella classe a sostenere le spese di risarcimento; quando il danno è, invece, alle strutture d'uso comune, come ad esempio ingresso, corridoi, bagni, il risarcimento è a carico di tutti gli studenti.

TITOLO VIII LABORATORI E AULE SPECIALI

(D.Lg. n.626, 1994) Rinvio ai regolamenti speciali allegati.

Articolo 31)

L'Istituto Liceale Statale "Matilde di Canossa" è dotato dei seguenti laboratori ed aule speciali:

- Biblioteca
- Laboratorio linguistico
- Laboratorio d'informatica
- Laboratorio di Scienze
- Laboratorio di Musica
- Aula di Disegno
- Sala Audiovisivi
- Palestra
- seguono regolamenti speciali allegati.

Articolo 32)

Le seguenti disposizioni devono essere osservate per l'uso di tutti i Laboratori ed Aule Speciali.

Tutti gli studenti della scuola hanno diritto di usufruire dei suddetti locali. L'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali, delle loro attrezzature, di tutti i sussidi didattici e tecnologici in dotazione dell'Istituto è finalizzato esclusivamente alle attività didattiche che si svolgeranno al suo interno, pertanto deve sempre avvenire sotto il controllo e la direzione di un docente responsabile.

TITOLO IX CENTRO D'INFORMAZIONE E DI CONSULENZA

Articolo 33)

Nell'Istituto sia in sede centrale sia in succursale funziona il C.T.C. (Centro Informazione e Consulenza) a disposizione degli alunni in situazioni di disagio e dei genitori che incontrano problemi e difficoltà nei rapporti con la scuola, ed anche per formulare proposte al fine di un miglioramento della vita scolastica.

Articolo 34)

Il C.I.C. osserva un orario d'apertura al pubblico durante l'orario scolastico, fissato di anno in anno e reso pubblico.

Gli studenti ed i genitori che desiderano un incontro fuori dell'orario scolastico possono chiedere direttamente ai docenti responsabili del servizio o attraverso la Presidenza.

TITOLO X VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGES E SCAMBI CON L'ESTERO

Articolo 35)

Visite e viaggi di istruzione sono parte integrante dell'attività didattica e devono essere proposti ed approvati nella programmazione annuale dei Consigli di Classe.

Per visite guidate s'intendono gli spostamenti (andata e ritorno) effettuati nell'ambito di una giornata senza pernottamento. Per viaggi di istruzione gli spostamenti di più giorni, comprensivi di pernottamento. Per quanto riguarda periodo e durata si veda il successivo punto 5 dell'Art. 39).

I programmi dei viaggi e delle visite (data di effettuazione, itinerario, orari e luoghi di partenza, alloggi, spese) approvati dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto sono portati a conoscenza delle famiglie per iscritto a cura del docente responsabile del viaggio.

Il docente responsabile presenta al Dirigente scolastico una dettagliata relazione scritta sullo svolgimento del viaggio e sui risultati conseguiti, dando particolare rilievo al comportamento delle classi e dei singoli alunni.

Articolo 36)

Per la partecipazione al viaggio degli alunni minorenni è obbligatoria l'autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà; non è necessaria l'autorizzazione scritta per gli alunni maggiorenni ma le famiglie devono comunque essere informate della partecipazione e del programma del viaggio.

Articolo 37)

Il costo è a carico degli alunni; il docente responsabile del viaggio verificherà che i costi non creino situazioni discriminatorie per gli alunni o motivi di disagio per le famiglie.

A tal fine, il Consiglio d'Istituto esaminerà eventuali domande di sussidio indirizzate dalla famiglia o dagli alunni stessi al Dirigente scolastico, il quale dopo opportuni controlli (in sede riservata) ne riferirà al Consiglio.

Articolo 38)

I docenti accompagnatori devono essere 1 ogni 15 alunni, in ogni caso non meno di 2 anche quando si tratti di un gruppo inferiore ai 15 partecipanti; sono individuati all'interno del Consiglio di Classe come pure l'insegnante di riserva obbligatorio per il viaggio.

Hanno la responsabilità della programmazione didattico-culturale, delle attività di preparazione del viaggio e del suo svolgimento. Essi hanno inoltre gli obblighi di vigilanza previsti dalla legislazione vigente (art. 2047C.C. con le integrazioni dell'art. 61 Legge 312/1980, che limita la responsabilità patrimoniale del Dirigente scolastico ai solo casi di dolo o colpa grave).

Articolo 39)

La regolamentazione delle durate dei viaggi di istruzione ed il permesso di visite guidate è la seguente:

a) tutte le classi possono effettuare una sola visita guidata fatta eccezione per le classi terminali cui è consentita anche un'altra uscita guidata di una giornata.

b) alle classi prime non sono consentiti viaggi con pernottamento ma un'ulteriore visita guidata oltre a quella prevista nell'ambito del territorio italiano.

punto 5

c) alle classi seconde è consentito un viaggio di due giorni con un pernottamento in territorio italiano

d) classi terze: un viaggio di tre giorni con due pernottamenti in territorio italiano

e) classi quarte e quinte: un viaggio che includa quattro pernottamenti al massimo.

f) per le classi dell'indirizzo tradizionale e sociopsicopedagogico il viaggio all'estero sarà consentito solo all'ultimo anno.

L'indirizzo linguistico in base allo studio delle tre lingue potrà effettuare viaggi o scambi con l'estero in 3°, 4°, 5° classe.

L'indirizzo pedagogico-linguistico effettuerà viaggi o scambi con l'estero in 4° e 5°.

Il Consiglio d'Istituto si riserva di deliberare diversamente dai precedenti vincoli in presenza di specifico progetto inserito nella programmazione educativo-didattica.

Articolo 40)

Per razionalizzare l'organizzazione di viaggi i C.d.C. devono indicare entro il 15 dicembre le mete prescelte per il viaggio d'istruzione.

Entro il 15 febbraio i docenti responsabili devono presentare al Dirigente scolastico tutte le documentazioni necessarie. per gli Stages all'estero i C.d.C. devono segnalare la disponibilità ad effettuarli entro il 30 novembre.

Articolo 41)

Stages e scambi con l'estero per gli indirizzi linguistico e pedagogico-linguistico.

I progetti di scambio devono essere inoltrati entro il 30 novembre dai C.d.C. al Collegio Docenti per l'approvazione e al C.d.I. per la delibera, ed è ammessa la presentazione di progetti oltre tale data qualora pervenga-no alla scuola proposte di significativo interesse didattico.

I C.d.C. devono presentare una dettagliata motivazione del progetto che deve inserirsi organicamente nella programmazione educativo-didattica annuale.

Il C.d.C. designerà entro il 30 novembre due docenti responsabili dell'organizzazione complessiva dell'attività.

Ad ogni scambio deve partecipare almeno un insegnante di lingua straniera (o madrelinguista). Un insegnante della classe, coordinatore del progetto, cura tutti i contatti e le operazioni necessarie allo svolgimento del progetto stesso, in accordo con i responsabili designati dal C.d.C.

Per la classe lo scambio è alternativo alle visite e/o viaggi d'istruzione.

Per ogni anno scolastico sono ammesse agli Scambi o Stages le classe 3°, 4°, 5°.

Il numero degli alunni partecipanti allo scambio deve essere pari a 2/3 della classe, salvo eccezioni ampiamente motivate.

La durata dello Stages può variare dal minimo di 1 settimana al massimo di 2 settimane. L'insegnante coordinatore del progetto deve presentare al Dirigente scolastico relazione dell'attività svolta.

TITOLO XI SUSSIDI SCOLASTICI - COMMISSIONE PREMI

Articolo 42)

Per la gestione di premi e sussidi scolastici attribuiti da Terzi all'Istituto, il Collegio Docenti nomina ogni anno una Commissione Premi, composta da n.5 docenti, che s'incarica di assegnare i premi sulla base dei criteri previsti da ciascun regolamento specifico.

Articolo 43)

Gli alunni in situazione di grave disagio economico e familiare a domanda possono essere ammessi, con delibera del Consiglio d'Istituto e previo accertamento delle disponibilità di bilancio, a beneficiare di un sussidio economico quale contributo alle spese per l'istruzione, l'acquisto dei libri di testo e la partecipazione a viaggi di istruzione o visite guidate.

Articolo 44)

Dei provvedimenti di conferimento del sussidio non è fatta menzione negli atti di comunicazione al pubblico esposti all'Albo di Istituto e non è consentita la presenza del pubblico alle relative deliberazioni.

TITOLO XII PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI

Articolo 45)

Tutti gli atti che integrano la Carta dei Servizi (P.E.T. - Programmazione Educativa del Collegio Docenti - Programmazione didattica dei Consigli di Classe - Programmazioni individuali dei Docenti - Regolamento d'Istituto - Servizi Amministrativi - Condizioni Ambientali - Piano di evacuazione - Reclami e valutazioni del servizio) sono esposti all'Albo e possono essere riprodotti a richiesta degli interessati.

Articolo 46)

L'estratto delle riunioni del Consiglio d'Istituto è affisso all'Albo e l'intero verbale può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

I verbali delle riunioni del Collegio Docenti sono consultabili in Presidenza. I verbali delle riunioni dei Consigli di Classe sono consultabili, per le parti di interesse generale e comunque non riguardanti singole persone che non siano il richiedente.

Articolo 47)

E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. n° 241 del 7/8/90.

TITOLO XIII VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 48)

Le variazioni del regolamento sono approvate con votazione palese a maggioranza assoluta dei membri in carica. Con la medesima votazione potranno essere inserite nel regolamento, con validità permanente, deliberazioni del Consiglio d'Istituto adottate per singoli aspetti dell'attività scolastica.